

INFORMACOOP

LEGALE-FISCALE-SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative

ICN Italia
Consulting
Network
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n.01

02 Gennaio 2018

SCADENZARIO GENNAIO 2018

PRIMA PARTE – SCADENZE CON DATA FISSA

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Lunedì 1° gennaio	Interessi legali	<p>A partire dal 1° gennaio 2018 la misura degli interessi legali passa dallo 0,10% allo 0,30% in ragione d'anno.</p> <p>Si tratta del primo aumento dopo una serie di riduzioni avvenute negli scorsi anni.</p> <p>Sarà pertanto necessario tenerne conto anche per quanto concerne il ravvedimento operoso.</p> <p>(D.M. 13/12/2017 pubblicato nella G.U. n. 292 del 15/12/2017).</p>	
	Contabilità magazzino di	<p>Inizio dell'obbligo:</p> <p>Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta, sono superati tutti i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• ricavi: € 5.164.568,99 in ciascun esercizio;• rimanenze finali: € 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio. <p>Dalla data odierna scaturisce quindi l'obbligo dell'adozione della contabilità di magazzino da parte delle imprese che hanno superato i limiti negli esercizi 2015 e 2016.</p> <p>Cessazione dell'obbligo:</p> <p>L'obbligo cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, non viene superato uno dei limiti suddetti.</p> <p>Dalla data odierna cessa pertanto l'obbligo dell'adozione della contabilità di magazzino da parte delle imprese che negli esercizi 2016 e 2017 non hanno superato tali limiti.</p> <p>(art. 14 DPR 600/73, art. 1 DPR 695/96)</p>	Scritture ausiliarie dalle quali risultino le quantità entrate ed uscite

Mercoledì 10 gennaio	Sostituti d'imposta Dirigenti del commercio Fondi integrativi	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi privati dei dirigenti del commercio (Fondo Mario Negri, Associazione Antonio Pastori (ex Previr), Fondo Mario Besusso), relativi al QUARTO TRIMESTRE 2017 .	Versamento tramite banca mediante il modulo inviato dell'Ente
Lunedì 15 gennaio	Sostituti d'imposta <u>Comunicazione assistenza fiscale</u>	I sostituti d'imposta che, <u>facoltativamente</u> prestano l'assistenza fiscale, devono, entro il 15 gennaio di ogni anno, comunicare ai propri sostituiti di voler prestare detta assistenza. (art. 37 DLGS 241/97- artt. 17 e 13 DM 31/5/99 n. 164).	Invio della comunicazione da parte del datore di lavoro ai propri sostituiti
	Soggetti di imposta IVA Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce. (art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none">• nei termini previsti dalla normativa IVA• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Soggetti di imposta IVA Fattura cumulativa	Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione. Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none">• nei termini previsti dalla normativa IVA• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Soggetti di imposta IVA Fattura operazioni con l'estero	Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente. Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente. (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none">• nei termini previsti dalla normativa IVA• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Contribuenti IVA Registrazione acquisti	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di	Registro IVA acquisti.

	intracomunitari	<p>DICEMBRE da effettuarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento; • nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47: si fa pertanto riferimento al termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta diviene esigibile, ma in ogni caso prima della liquidazione periodica nella quale la detrazione viene operata) – in luogo della dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto (così come modificato dal D.L. n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017). <p>(art. 47 DL 331/93)</p>	<p>Registro IVA vendite.</p> <p>O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Commercianti al minuto e soggetti assimilati Registratore corrispettivi	<p>I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese.</p> <p>Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini</u> di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96.</p> <p>Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale.</u> (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)</p>	<p>Registro dei corrispettivi,</p> <p>o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Soggetti di imposta IVA Fatture di importo inferiore a € 300,00	<p>Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>(Art. 6 c. 1 DPR 695/96)</p>	<p>Registro delle vendite o dei corrispettivi</p> <p>o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Associazioni/ società sportive dilettantistiche Annotazione corrispettivi	<p>Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997.</p> <p>In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.</p> <p>Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034.</p> <p>L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime</p>	<p>Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997</p>

		agevolativo previsto dalla legge 398/91.	
		Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2003 tale limite è pari ad Euro 250.000 rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E).	
Martedì gennaio 16	Contribuenti mensili <u>Versamento mensile</u>	(L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013).	
		I.V.A. dovuta per il mese di DICEMBRE 2017 (codice tributo 6012).	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
		Contribuenti mensili <u>Liquidazione periodica</u> Il DPR 435/01 ha disposto la <u>soppressione dell'obbligo</u> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. <ul style="list-style-type: none">• Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito</u> IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>.• Gli estremi del versamento non dovranno più essere annotati. N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)	
	Sostituti d'imposta Ritenute su dividendi	Termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute operate sui dividendi <u>corrisposti nel QUARTO TRIMESTRE 2017</u> . <u>NOVITA': si ricorda che sui dividendi corrisposti a partire dal 1° LUGLIO 2014 la ritenuta sarà pari al 26%.</u> Codice tributo: 1035 "Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo d'acconto" Codice tributo: 1036 "Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo,

	<p>estere"</p> <p>(Art. 27 e 73 DPR 600/73 – art. 2, commi da 6 a 27 del D.L. 138/2011 - CM 16/6/04 n. 26/E)</p>	<p>nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Sostituti d'imposta	<p>Versamento unitario di:</p> <p>Ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, trattenute nel mese precedente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73); • lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040; • provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che <u>l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%</u>. Codice tributo 1040 (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1038 – ritenute su provvigioni - è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1040); • compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73). • Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <u>codice tributo 1001</u> (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001). <p>Addizionale regionale (cod. 3802)</p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di DICEMBRE 2017 ai dipendenti cessati.</p> <p>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)</p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di DICEMBRE 2017 ai dipendenti cessati.</p> <p>(Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITÀ'</p> <p>Con l'art. 1, commi 160 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 del 11/12/2016) sono state apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 (l'anno precedente era pari ad € 2.000) o di 4.000 € per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (l'anno precedente era pari ad € 3.000).</p> <p>L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>

		<p>superiore ad € 80.000 (l'anno precedente era pari a € 50.000).</p> <p>(Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016 – D.M. 25/03/2016 – Art. 1, commi 160 e seguenti della L. n. 232/2016)</p>	
	<p>Sostituti d'imposta</p> <p><u>Ritenute su interessi e autofinanziamento soci</u></p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</p> <p><u>Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al 26% sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014.</u></p> <p><u>(codice 1030 – MOD. F24)</u></p> <p>(V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014)</p> <p>(Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
	<p>Sostituti d'imposta</p> <p><u>Ritenute 4% da parte dei condomini</u></p>	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini, <u>se di importo pari o superiore a € 500.</u></p> <p>Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percepiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionali) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p>ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2017 <u>il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate</u> (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016).</p> <p>Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)</p>

	<p>30/06 e il 20/12 di ogni anno.</p> <p>Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017.</p> <p>Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.</p> <p>Codici tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p>	
Sostituti d'imposta Contributi previdenziali	<p>Versamento unitario di:</p> <p><u>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u></p> <p>Versamento dei contributi relativi al <i>mese precedente</i> e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p> <p>Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese.</p> <p>(Codice tributo DM10)</p> <p><u>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA:</u> termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro., dei prestatori di lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel <i>mese precedente</i>.</p> <p>(Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99).</p> <p>Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata, in vigore al 1/1/2017 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,72% (25% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i <i>professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (ridotto dal 27,72% del 2016)</i>; • 33,23% (32% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare più 0,51% a finanziamento della DIS-COLL dal 1/7/2017), per tutti i <i>soggetti (non professionisti) che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (32,72% fino al 30/06/2017)</i>; • 24%, per tutti i <i>pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</i> (come nel 2016). <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

		<p>carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p>Codici tributo:</p> <p>C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche)</p> <p>CXX (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p>	
	INAIL Denuncia autoliquidazione posizioni cessate	<p>Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di NOVEMBRE 2017</u>.</p> <p>In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
	Contribuenti soggetti ad ACCISE	<p>Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento: Modello F24 – accise</p>
Sabato gennaio	20 Produttori di imballaggi Denuncia <u>mensile o trimestrale o annuale</u>	<p>Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile o trimestrale o annuale, riferita rispettivamente al <u>mese precedente (DICEMBRE 2017)</u> o al <u>QUARTO TRIMESTRE 2017</u> o <u>all'ANNO 2017</u>, in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.</p> <p>Per il 2017 sono rimaste invariate le soglie di esenzione e di periodicità annuale rispetto al 2016. Pertanto gli scaglioni per il 2017 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ <u>mensile</u>: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetiziate oltre €. 31.000,00; ➢ <u>trimestrale</u>: fino a € 31.000,00 per singolo materiale; ➢ <u>annuale</u>: fino a € 1.000,00 per singolo materiale (nel 2015 era 310,00 €); ➢ <u>esenti</u>: fino a € 50,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 100 (in procedura semplificata). <p>Si ricorda che dal 2014 le denunce possono essere inviate solo in via</p>	<p>Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.10)</p> <p>Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai.</p> <p>Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line</p> <p>Il versamento del contributo ambientale si</p>

		<p>telematica (non sarà più possibile l'invio tramite raccomandata o fax).</p> <p>Sul sito www.conai.org sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2017.</p> <p>(Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99)</p>	effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI
Giovedì 25 gennaio	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	<p>Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni e agli acquisti (di beni e servizi) intracomunitari effettuate nel mese di DICEMBRE 2017 per gli operatori con obbligo mensile o nel QUARTO TRIMESTRE 2017 per gli operatori con obbligo trimestrale.</p> <p>Con Provvedimento del 25/09/2017 sono state previste ulteriori semplificazioni ai modelli Intrastat a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p>	<i>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato</i>
	Datori di lavoro agricoli ENPAIA Denuncia e versamento mensile	<p><i>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli.</i></p> <p><i>Ricordiamo che, con <u>decorrenza 1/1/2003</u>, il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni.</i></p> <p><i>Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo.</i></p> <p><i>(circ. ENPAIA 11/11/2002)</i></p>	<p><i>Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000X17</i></p> <p><i>Presentazione on-line all'ente della denuncia</i></p>
Martedì 30 gennaio	Titolari di contratti di locazione di beni immobili Imposta di registro	<p>Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di GENNAIO (30 giorni) e di quella inherente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per la cedolare secca.</p> <p>(Art.5 c.1 dell' allegato A parte I del DPR 131/86 – art.21 c. 18,19 e 20 L. 449/97 – Art. 68 L. 342/2000, (Prov.Ag.Entrate 12/12/2001, C.M.7/1/2002 n.3/E).</p> <p>Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u>, anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012).</p> <p>Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione.</p> <p>N.B.: dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato.</p> <p>N.B.: Si ricorda inoltre che dal 1° febbraio 2014 l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il nuovo <u>modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide)</u>.</p> <p>Versamento on-line: Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto <u>l'obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	<p>Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del:</p> <p>Modello F24 ELIDE</p> <p>Codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione; ➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive; ➤ 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto; ➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto; ➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto.
Mercoledì 31 gennaio	Società di capitali, enti ed imprenditori	Termine ultimo entro il quale le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadevano il 31/10/2017, devono redigere e sottoscrivere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite relativi	Libro inventari

	commerciali <u>Libro inventari</u> Compilazione	al 2016, a norma dell'art. 2217 c.c. (entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi). (Art.15 DPR 600/73).	
	Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali Scritture contabili <u>Stampa dei libri contabili</u>	Termine ultimo entro il quale le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadevano il 31/10/2017, devono stampare su supporti cartacei i registri contabili relativi al 2016 tenuti con sistemi meccanografici (entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi). (art. 7, co.4-ter D.L. 357/94)	Stampa sui registri contabili
	Strutture sanitarie Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria	Termine ultimo per l'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese per prestazioni socio-sanitarie risultanti da ricevute, fatture o scontrini rilasciati nel 2017 da parte delle strutture sanitarie (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie – pubbliche e private -, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, ecc.), al fine di renderli disponibili per il 730-precompilato. Con D.M. 01/09/2016 sono stati inseriti tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati anche gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ex art. 4, c. 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 114/1998 e art. 5 del D.L. n. 223/2006; gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica; gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico. Inoltre, sempre con il D.M. 01/09/2016, è stato ampliato l'ambito oggettivo delle spese sanitarie da comunicare, prevedendo l'obbligo di inviare, per gli iscritti agli albi professionali dei veterinari, i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 01/01/2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal D.M. n. 289/2001. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata, in deroga all'istituto del concorso e della continuazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, fino ad un massimo di 50.000 euro. (art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014 – D.M. 31/7/2015, 02/08/16 e 01/09/16 – Provv. Ag. Entrate 31/7/2015, 29/07/2016 e 15/09/2016 – Com. stampa Ag. Entrate 21/01/2016 – Circ. Unicaf nn. 34/2016, 5/2016 e 6/2016)	Presentazione esclusivamente in via telematica mediante le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria
	Contribuenti IVA Fatturazione <u>Imballaggi non restituiti</u>	Per gli imballaggi non restituiti entro il termine stabilito è possibile emettere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una fattura globale per tutte le cessioni effettuate nell'anno precedente . Tale fattura non deve essere consegnata ai clienti e deve contenere, anziché i dati dei clienti, gli estremi del decreto che ha previsto tale facoltà (D.M. 11/8/1975). La base imponibile è calcolata in relazione all'ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi e recipienti.	Emissione fattura globale
	Contribuenti IVA <u>Soci cooperative agricole</u> <u>Comunicazione regime speciale</u>	A seguito della modifica apportata all'art. 34 del DPR 633/72, dall'art. 10, co.1, lett. a), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, non sussiste più l'obbligo da parte dei produttori agricoli di presentazione alla cooperativa, entro il 31 gennaio di ogni anno, della dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale agricolo. Risulta comunque fondamentale da parte della cooperativa conoscere il regime del socio imprenditore agricolo, in quanto da tale	

	Facoltativo	<p>regime discendono il momento impositivo ai fini IVA, l'aliquota applicabile e la corretta fatturazione emessa per conto del socio (art. 34, co. 7, DPR.633/72). Pertanto è consigliabile continuare a ricevere le dichiarazioni firmate da parte del socio che attestino il regime da lui adottato.</p> <p>Ricordiamo che l'art. 2, co. 31 del DL n. 262/2006, ha modificato l'art. 34, comma 6 del DPR 633/72, disponendo il <u>regime di esonero dagli adempimenti per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000</u>, costituito per almeno due terzi da prodotti agricoli, senza più distinguere i produttori per territorio (in precedenza il volume per l'esenzione era di 2.582,28 per gli imprenditori agricoli in genere e di 7.746,85 per i produttori dei comuni montani con limitato numero di abitanti). Per tali contribuenti la cooperativa dovrà emettere autofattura.</p> <p>(Art. 34 DPR 633/72).</p>	
	Redditi dei terreni	<p>Termine ultimo per presentare la denuncia di variazione del reddito dominicale ed agrario avvenuta nell'anno 2017 all'Ufficio Tecnico Erariale.</p> <p>Tali variazioni si verificano quando si sostituisce la coltura o si ha una diminuzione permanente della produttività del terreno.</p> <p>L'art. 2, comma 33 del D.L. 262/06 esonera dalla presentazione della denuncia di variazione i soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC, in quanto già indicano i dati necessari agli organismi pagatori riconosciuti dalla normativa OCM.</p> <p>Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti modificativi se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se invece la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.</p> <p>Le variazioni in aumento invece devono essere obbligatoriamente denunciate entro il 31 gennaio.</p> <p>(art. 30 e 34 DPR 917/86).</p>	Presentazione della denuncia all'Ufficio Tecnico Erariale
	Imposta pubblicità sulla Versamento annuale 2017 – prima rata 2018	<p>Termine ultimo per procedere al pagamento dell'imposta annuale 2017 relativa alla pubblicità, salvo che entro lo stesso termine non sia presentata denuncia di cessazione e salvi diversi termini di scadenza stabiliti dai regolamenti adottati dai singoli comuni.</p> <p>Qualora il contribuente optasse per la rateizzazione trimestrale dell'imposta (questo è possibile se l'importo annuale supera € 1.549,37 con rate a gennaio, marzo, giugno e settembre), scade il termine per il versamento della prima rata 2018.</p> <p>(art. 8, 9 Dlgs 507/93 – art. 52, 62 Dlgs 446/97 – DL 376/98)</p> <p>ATTENZIONE: si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 che prevedeva l'istituzione dell'IMUS (imposta municipale secondaria) in sostituzione della Tosap, della Cosap, dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.</p>	Versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale o F24 nei Comuni convenzionati
	TOSAP/COSAP Versamento annuale	<p>Termine ultimo per procedere al pagamento annuale in unica soluzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sempreché non si siano verificate rispetto agli anni precedenti</p>	TOSAP - Versamento mediante c/c postale intestato al Comune o alla Provincia.

	2017 – prima rata 2018	<p>variazioni che determinino un maggior tributo.</p> <p>Qualora il contribuente optasse per la rateizzazione trimestrale dell'imposta (questo è possibile se l'importo del tributo supera € 258,23 con rate a gennaio, aprile, luglio ed ottobre), scade il termine per il versamento della prima rata 2018.</p> <p>Per i comuni che hanno istituito la COSAP in sostituzione della TOSAP (art. 63 D.Lgs. 446/97) sarà necessario far riferimento ai relativi regolamenti comunali.</p> <p>(art. 50 Dlgs. 507/93)</p> <p>ATTENZIONE: si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 che prevedeva l'istituzione dell'IMUS (imposta municipale secondaria) in sostituzione della Tosap, della Cosap, dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.</p>	Nei Comuni convenzionati mod. F24 (R.M. 74/2004)
Ditta mandante rappresentanti di commercio Invio conto provvigioni		Termine ultimo per inviare ai propri agenti l'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	Consegna o invio all'agente
Revisori legali Versamento del contributo annuale 2018		Termine entro il quale i revisori legali iscritti nell'apposito registro devono procedere al versamento del contributo per l'anno 2018. (D.M. 05/12/2016)	Versamento mediante bollettino precompilato o on-line mediante il PagoPA
Concessioni Governative Versamento tassa annuale		Termine ultimo per procedere al versamento delle tasse di concessione governativa per le quali la tariffa allegata al DPR 641/72 non prevede un termine diverso.	Versamento mediante bollettino c/c postale oppure Versamento mediante modello F23.
Concessioni Regionali Versamento annuale		Termine ultimo per procedere al versamento annuale delle tasse sulle concessioni regionali per le quali la tariffa allegata al Dlgs 230/91 prevede tale termine. N.B.: In relazione alla facoltà per ciascuna regione di disporre aumenti degli importi della tassa, anche per singole voci di tariffa, si raccomanda di verificare gli importi vigenti nella regione stessa, che potrebbero anche differire da quelli indicati nel testo del citato D.lgs. 230/91.	Versamento mediante c/c postale.
Autotrasportatori RIMBORSO ACCISE – Presentazione domanda rimborso 4° TRIMESTRE 2017		Termine ultimo entro il quale le imprese di autotrasporto in conto proprio o di terzi possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 4° TRIMESTRE 2017. (Nota Agenzia Dogane n. 145245 del 20/12/2017)	Software scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Dogane
Datori di lavoro Lavoratori somministrati		Termine ultimo, per i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione, per effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria o alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente. (Nota Ministero Lavoro n. 12187 del 03/07/2012 – art. 36, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015)	
Datori di lavoro Prospetti informativi relativi al collocamento		Termine entro il quale i datori di lavoro che superano i 15 dipendenti devono presentare, esclusivamente in via telematica , la denuncia annuale relativa al personale impiegato (disabili e non), in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato.	Presentazione in via telematica del prospetto informativo al Centro per l'impiego

	dei disabili	<p>In caso di unità produttive ubicate in diverse Province, oltre ad inviare il prospetto ad ogni ufficio competente, sono tenute a presentare un prospetto riepilogativo alla Provincia in cui si trova la sede legale, al fine di individuare eventuali situazioni oggettive e/o necessità per l'occupazione dei lavoratori invalidi.</p> <p>In caso invece di unità produttive ubicate in diverse Province in diverse Regioni rispetto alla Regione della sede legale, i prospetti informativi devono essere inviati al servizio gestito dal Ministero del Lavoro.</p> <p>(art. 9 L. 68/99 – DM 22/11/99 – D.M. 345 del 17/09/2013 - Nota Min. Lavoro n. 16522 del 12/12/2013)</p>	
	Imposta di bollo BOLLO VIRTUALE – Dichiarazione annuale	<p>Termine ultimo, per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, per la presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa.</p> <p>Sulla base della dichiarazione, l'Ufficio procederà alla liquidazione definitiva dell'imposta di bollo dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale in scadenza a febbraio.</p> <p>(art. 15 D.P.R. n. 642/1972 – Ris. Ag. Entrate n. 12/E del 03/02/2015 - Prov. Ag. Entrate 17/12/2015)</p>	Presentazione in via telematica mediante il modello approvato con Prov. Ag. Entrate del 17/12/2015
	Erogazioni liberali per progetti culturali Comunicazione	<p>Termine ultimo per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per chi ha effettuato o ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. m) del D.P.R. n. 917/1986.</p>	
	Soggetti IRES - Acconti IRES/IRAP (Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 28 FEBBRAIO – esercizio sociale 01/03/2017 – 28/02/2018) Seconda rata di acconto	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata di acconto IRES e IRAP relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 28 FEBBRAIO 2018</u>.</p> <p>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRES 100% (codice versamento 2002) • IRAP 100% (codice versamento 3813) <p>Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.</p> <p><u>Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello REDDITI/2017 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2017 SC.</u></p> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; • il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata. <p>L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad €. 20,00.</p> <p>Metodo previsionale -</p> <p>Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza.</p> <p><u>Non è possibile rateizzare il presente versamento</u>, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97)</p> <p>(Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	REDDITI/2017 e	Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico , del modello REDDITI/2017 e IRAP/2017 , da parte dei	Presentazione a mezzo invio telematico:

<p>IRAP/2017</p> <p><u>Contribuenti con esercizio che termina al 30/04/2017</u></p> <p><u>Presentazione in via telematica</u></p>	<p>soggetti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 30/04/2017.</p> <p>(art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2017, modificato dal Prov. del 11/05/2017)</p> <p>Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenzario.</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti interessati agli studi di settore devono allegare al modello Unico anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi.</p> <p>Sanatoria codice attività: le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2017, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti. • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
<p>Datori di lavoro agricoli</p> <p>Denuncia trimestrale</p>	<p>Termine ultimo di presentazione mediante invio telematico del modello Dmag-Unico, relativo alla manodopera agricola occupata nel trimestre precedente (4° trimestre 2017).</p> <p>L'INPS con circolare n. 115 del 16/10/2006 ha fornito le istruzioni relative ai nuovi obblighi ed alle nuove scadenze (Art. 1, comma 6, D. L. 2/2006).</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico o tramite gli intermediari abilitati (Gli intermediari abilitati sono individuati dall'INPS con Circ. 100/2006)</p>
<p>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi</p> <p>Modello UniEmens (DM10 + Emens)</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati</p>
<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Libro unico del lavoro</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).</p>	<p>Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005</p>
<p>Contribuenti IVA</p> <p>Fatture differite</p>	<p>Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B).</p> <p>(art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)</p>	<p>Registro IVA vendite</p>
<p>Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale</p> <p>Versamento</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente.</p> <p>(Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento: Modello F24 – accise</p>
<p>Contribuenti IVA</p> <p>Scheda Carburante – Rilevazione chilometri</p>	<p>Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburante.</p> <p>(Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile).</p> <p><u>Si ricorda che l'art. 7, comma 1, lett I) del D.L. n. 70/2011 ha previsto l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate (v. Circ. Agenzia Entrate n. 42/E del 9/11/2012).</u></p> <p>(Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)</p>	<p>Rilevazione da contachilometri automezzo</p>

	Enti non commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di NOVEMBRE 2017 (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. <i>(Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Prov. 25/08/2015 – v. novità apportate dalla Legge di Stabilità 2013)</i>	<i>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato</i> <i>(Modello Intra 12 approvato con Prov. 25/08/2015)</i>
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di DICEMBRE 2017 , relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale, ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di DICEMBRE 2017 , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW. (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche

- ¹ L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (*G.U. 21/11/2000*) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

PRINCIPALI SCADENZE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO “BREVISSIMO”: (introdotto dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del **15% (NOVITA' DAL 2016: la Legge di Stabilità 2016 ha portato la sanzione per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza al 15%**; tale nuova percentuale si applica anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 1/1/2016) ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (1%).

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l’ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,1% per ogni giorno di ritardo** (0,2% in precedenza).

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note, che sono state ampliate dalla Legge di Stabilità 2015; le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

- ravvedimento breve: 1/10 del 15% dal 15° al 30° giorno (NOVITA');
- ravvedimento entro il 90° giorno: 1/9 del 15% dal 31° al 90° giorno (NOVITA');
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/8 del 30% dal 91° giorno fino alla presentazione di tale dichiarazione;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): 1/7 del 30%;
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): 1/6 del 30%;
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: 1/5 del 30%. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.

Interessi legali:

L’art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 13/12/2017 (G.U. 15/12/17 n. 292) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 c.c., portandolo dallo 0,1% allo 0,3% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1-1-2018.**

Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, “gratuitamente”, di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- che non arrechino pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria e
- che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori “meramente formali” esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all’azione accertatrice. Ad esempio, l’omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all’azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l’azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all’omesso adempimento.

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- *“la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni*

amministrative stabilitate in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo”.

Viene poi chiarito che:

- saranno *“gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’azione di controllo”*. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull’attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell’eventuale regolarizzazione, non siano state d’ostacolo all’azione dell’ufficio.
- Non sono mai considerate formali:
 - La mancata presentazione di dichiarazioni;
 - La mancata restituzione di questionari;
 - La omessa tenuta delle scritture contabili.

Modelli Intrastat:

Con R.M. 16/2/2005 n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l’attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E’ possibile comunque utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 516, a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Compensazioni:

In caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l’applicabilità della relativa sanzione.

L’Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 36/2017** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 5,56 euro (1/9 di 50 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 €) se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall’omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dal 91° giorno ad un anno dall’omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 €) se il modello F24 viene presentato entro due anni dall’omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 €) se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall’omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dopo la constatazione della violazione.

Dette sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro, in quanto collegate ad una sanzione base attualmente già espressa in euro.

Il periodo di riferimento da indicare è l’anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d’imposta a cui si riferisce il versamento.

Errori modello F24:

- L’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell’Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell’importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una “lettera ravvedimento” ad uno degli uffici locali suddetti.

Telematica:

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all’anno 2016, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, sono quelli relativi al 28 febbraio, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 ($500.000 : 1936,27 = 258,23$).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro $5164,57 \times 30\% : 10$, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:

con un comunicato stampa del 18/12/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo: **27,78 €** ($250 \times 1/9$) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: **25 €** ($250 \times 1/10$) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Si ricorda che, decorsi i 90 giorni, non è più possibile regolarizzare la violazione e la dichiarazione si considera omessa, costituendo titolo per la riscossione.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse, in caso di ravvedimento operoso non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**.

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Mercoledì 17 gennaio	Saldo IMU 2017 Tardivo versamento	<p>Termine ultimo per procedere al versamento del saldo IMU 2017 scadente il 18/12/2017, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,5%)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra.</p> <p>MODALITA' OPERATIVA:</p> <p><u>Le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta</u> (come precisato nella Risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 12/04/2012).</p> <p>La somma che si va a versare deve pertanto comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi (<u>0,1% fino al 31/12/2017 e 0,3% dal 01/01/2018</u>).</p> <p><u>Versamento tributo con i seguenti codici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 3912 - IMU su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE; • 3914 - IMU su terreni - COMUNE; • 3916 - IMU su aree fabbricabili - COMUNE; • 3918 - IMU su altri fabbricati – COMUNE. 	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) o bollettino postale per i non titolari di partita IVA</p>
	Saldo TASI 2017 Tardivo versamento	<p>Termine ultimo per procedere al versamento del saldo TASI 2017 scadente il 18/12/2017, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,5%)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra dal 1/1/2015.</p> <p>MODALITA' OPERATIVA:</p> <p><u>In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta</u>.</p> <p>La somma che si va a versare deve pertanto comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi (<u>0,1% fino al 31/12/2017 e 0,3% dal 01/01/2018</u>).</p> <p><u>Versamento tributo con i seguenti codici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 3958 - TASI su abitazione principale e relative pertinenze; • 3959 - TASI su fabbricati rurali ad uso strumentale; • 3960 - TASI su aree fabbricabili; • 3961 - TASI su altri fabbricati. 	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>

	Soggetti di imposta IVA Tardivo versamento periodico	<p>Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il 18/12/2017, relativa al periodo:</p> <p>➤ NOVEMBRE 2017 per i contribuenti mensili, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra.</p> <p>MODALITA' OPERATIVA:</p> <p><u>Codice 8904:</u> versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo)</p> <p><u>Codice 1991:</u> versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura <u>dello 0,1% fino al 31/12/2017 e dello 0,3% dal 01/01/2018</u>.</p> <p>Versamento del tributo: <u>codice 6011 (mensili)</u></p> <p>(Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)</p>	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Sostituti d'imposta Tardivo versamento	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di NOVEMBRE 2017, scadenti il 18/12/2017, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra.</p> <p>MODALITA' OPERATIVA:</p> <p><u>Codice 8906:</u> Versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo)</p> <p><u>Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..)</u></p> <p>Versamento interessi per tardivo versamento nella misura <u>dello 0,1% fino al 31/12/2017 e dello 0,3% dal 01/01/2018</u>.</p> <p>(Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)</p>	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Venerdì 26 gennaio	Acconto IVA 2017 Tardivo versamento	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dell'acconto IVA 2017, scadente il 27/12/2016, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra dal 1/1/2015.</p> <p>MODALITA' OPERATIVA:</p> <p><u>Codice 8904:</u> versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo)</p> <p><u>Codice 1991:</u> versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura <u>dello 0,1% fino al 31/12/2017 e dello 0,3% dal 01/01/2018</u>.</p>	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

		<p>Versamento del tributo:</p> <p><u>codice tributo 6013 (contribuenti mensili)</u>;</p> <p><u>codice tributo 6035 (contribuenti trimestrali)</u>.</p> <p>(Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97)</p>	intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Martedì 29 gennaio	Tardiva trasmissione dichiarazioni: Redditi 2017 – Irap 2017 – 770/2017	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione della dichiarazione Redditi 2017, Irap 2017 e 770/2017 entro 90 giorni dalla scadenza, ossia dal 31 ottobre 2017, avvalendosi del ravvedimento operoso.</p> <p>La dichiarazione tardiva è soggetta alla sanzione di 250 euro in assenza di debito d'imposta, ridotta ad 1/10 in sede di ravvedimento operoso (ossia 25 euro).</p>	Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato

PARTE SECONDA – SCADENZE VARIABILI DIPENDENTI DA UN EVENTO

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<p>Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio</p> <p><u>Deposito del bilancio al Registro Imprese</u></p>	<p>Deposito bilancio: <u>entro trenta giorni dall'approvazione</u>, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p><u>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</u></p> <p><u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusivamente in via telematica. <p>ATTENZIONE: <u>è stata pubblicata la nuova versione della tassonomia XBRL PCI2016-11-14 che si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente.</u></p> <p>La Tassonomia è stata sviluppata per consentire di depositare in formato XBRL i bilanci redatti secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015.</p> <p>Considerate le profonde modifiche normative introdotte dal legislatore con il succitato D.Lgs. in recepimento della Direttiva 34/UE/2013 la nuova Tassonomia è caratterizzata strutturalmente da diverse novità, le principali in sintesi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce; • il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica; • il bilancio consolidato invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL). <p>La nuova Tassonomia è stata approvata dal Consiglio Direttivo di XBRL Italia ed ha ricevuto parere favorevole da parte di OIC; sarà quindi pubblicata a breve sul sito ufficiale dell'Agenzia per Italia Digitale www.agid.gov.it e la notizia sarà quindi poi comunicata dal Ministero competente in Gazzetta Ufficiale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Invio digitale: <ul style="list-style-type: none"> 1. Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria
<p>Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare</p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p>La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al 24% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2017 (27,5% in precedenza, come stabilito dalla Finanziaria 2008).</p> <p>I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta. Il <u>DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio</u>, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei

	<p>(DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112 – D.L. n. 193/2016)</p> <p>Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini, così come modificati dal D.L. n. 193/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (30/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); • entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, <u>in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi</u> dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 31/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio); • entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (30/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). <p>La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta se la dichiarazione è presentata in via telematica (art.2 co.2 DPR 322/98). ATTENZIONE: per il periodo d'imposta 2016 (ossia per il modello REDDITI 2017 SC e il modello IRAP 2017 SC), è stata prevista una <u>proroga al 31 OTTOBRE 2017</u> (v. D.P.C.M. 26/07/2017).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</u> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2016, con termine statutario per approvazione 31/03/2017 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2017, dovrà versare le imposte entro il 30/05/2017 (ultimo giorno del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2017 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p>RATEIZZAZIONE: L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 28/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti; • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
<p>Società di capitali in liquidazione</p> <p>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</p>	<p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo <u>alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.</u> ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica. • per la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione; 	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti;

	<p>⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto;</p> <p>⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili <u>entro TRE MESI</u> dal termine stabilito per la <u>presentazione della dichiarazione dei redditi</u>.</p> <p>(Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p>	Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)
<u>Registro dei beni ammortizzabili</u>	<p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili <u>a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale</u>. • Le annotazioni a giornale, però, <u>dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili</u>. • Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili 	
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi</u>.</p>	Libro inventari
<u>Libro inventari</u>	(Art.15 DPR 600/73).	
Compilazione		